



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18008

Torino, 29 maggio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 25.5.2018 a Mondovì tra Merlese e Alta Langa (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore ASCHERI Lorenzo (Merlese) è stato ammonito per avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, e precisamente per avere rincorso il terzino della squadra avversaria rivolgendogli frasi minacciose, *“inveendo contro di lui, sbraitando ed adottando un comportamento altamente scorretto, antisportivo ed irrispettoso.”*;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore ASCHERI Lorenzo (Merlese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a-c e dall'art. 19.2 lett. c-g del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore ASCHERI Lorenzo (Merlese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 400.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino